

che si sospenda la discussione su questo primo comma.

Presidente. Su tutto l'articolo!

Fili-Astolfone, relatore. Ebbene, su tutto l'articolo!

Presidente. L'onorevole ministro...?

Finocchiaro Aprile, ministro di grazia e giustizia. Ne rimetto alla Camera.

Presidente. Allora *pro bono pacis* si sospende l'articolo 3°.

dà lettura dell'articolo 4.

« Art. 4.

Agli effetti della imposta sui redditi di ricchezza mobile le congrue ed i supplementi di congrua, qualunque ne sia la origine, sia che si pagano ai parroci del Regno, sia per il Fondo per il culto in dipendenza della legge 7 luglio 1886, numero 3036, sia per ogni altra legge precedente o posteriore, sia per concessione dell'Amministrazione suddelegata, sia che per concessione anteriore dello stesso, saranno classificati tutti indistintamente, con decorrenza dal 1° gennaio 1899, nella categoria C stabilita dall'articolo 54 del presente regolamento di legge per la imposta sui redditi di ricchezza mobile approvato con Regio Decreto 24 agosto 1887, numero 4021.

« I supplementi di congrua e i supplementi di congrua ai termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. »
L'onorevole Chimirri ha facoltà di parlare.

Chimirri. Credo che l'articolo 4, com'è formulato, possa dar luogo ad equivoci.

Presidente. È meglio mantenerlo; gioverà al Culto!

Chimirri. Gioverà al Fondo per il Culto, bisogna dire chiaramente che la tassa di ricchezza mobile, di qualunque categoria, va pagata nella liquidazione dei supplementi di congrua.

« L'ultima parte, relativa all'esenzione delle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta, troverebbe forse posto più opportuno nell'articolo 2.

« che importa è di chiarir bene che l'articolo 4 è scritto nell'interesse esclusivo del Culto, e che la ricchezza mobile, qualunque liquidata, non va a pesare sulle congrue, le quali devono assegnarsi ai parroci e di ogni onere e di ogni tassa.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. Chiaro; la tassa di ricchezza mobile si

referisce soltanto ai rapporti fra il Fondo Culto e la finanza.

Fili-Astolfone, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Fili-Astolfone, relatore. Se si potesse trovare una dizione più chiara, la Commissione sarebbe felice di accettarla; ma poichè si tratta di rapporti fra due amministrazioni, non saprei in quale altro modo si possa esprimere il concetto contenuto nell'articolo quarto.

Chimirri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chimirri. Il dubbio da me accennato proviene dacchè l'ultimo comma dell'articolo quarto dice: « gli assegni complementari di congrua concessi a termini della presente e delle precedenti leggi sono esenti dalle tasse di passaggio di usufrutto e di manomorta. » Da ciò si potrebbe dedurre che l'esenzione non estendesi alla ricchezza mobile, di che parlasi nella prima parte dell'articolo; ma, poichè ministro e Commissione sono d'accordo, è bene che la disposizione sia redatta in modo da eliminare qualsiasi incertezza.

Finocchiaro-Aprile, ministro guardasigilli. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Finocchiaro-Aprile, ministro guardasigilli. Il dubbio non ha ragione di esistere; però affinché la legge possa avere una forma più esatta, si potrebbe trasportare il comma, di cui ha parlato l'onorevole Chimirri, all'articolo secondo o ad altro articolo, in modo da evitare qualsiasi dubbio. Prego quindi l'onorevole relatore, allorchè dovrà coordinare la legge, di fare questo trasporto.

Chimirri. E questo appunto avevo proposto con l'emendamento all'articolo 2.

Presidente. Dunque l'articolo rimane.

Fili-Astolfone, relatore. Non si tratta che di coordinarlo.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo quarto.

(È approvato).

Grossi. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grossi. Siccome il capo secondo della legge non potrà essere approvato senza una lunga discussione che certo non si potrà finire prima di mezzogiorno, così io prego la Camera di cominciare la discussione del capo terzo, ri-